



Bruxelles, 3 dicembre 2018
(OR. en)

15102/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224(COD)**

RECH 517
COMPET 841
IND 384
MI 926
EDUC 455
TELECOM 448
ENER 419
ENV 844
REGIO 142
AGRI 608
TRANS 607
SAN 445
CADREFIN 396
CODEC 2197
IA 406

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14501/1/18 RECH 499 COMPET 799 IND 359 MI 863 EDUC 436 TELECOM 421 ENER 393 ENV 786 REGIO 129 AGRI 569 TRANS 563 SAN 413 CADREFIN 370 CODEC 2060 IA 386 REV 1
n. doc. Comm.:	9865/18 RECH 272 COMPET 421 IND 153 MI 436 EDUC 245 TELECOM 170 ENER 224 ENV 413 REGIO 38 AGRI 271 TRANS 248 SAN 181 CADREFIN 79 CODEC 998 IA 189 + ADD 1-6
Oggetto:	Pacchetto Orizzonte Europa: programma quadro di ricerca e innovazione 2021-2027 - Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione <i>- Orientamento generale parziale</i>

1. Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale parziale sulla proposta in oggetto, adottato dal Consiglio "Competitività" nella sessione del 30 novembre 2018.
HU non ha potuto appoggiare l'orientamento generale parziale.

2. Per quanto riguarda la struttura del programma di cui all'articolo 4, il Consiglio ha concordato il seguente chiarimento: le formazioni del comitato di programma sono elencate nell'allegato II del programma specifico. Si potrebbero organizzare, all'interno dei poli tematici e/o con diverse formazioni del comitato di programma e/o con i comitati istituiti da altri atti, riunioni ad hoc su questioni orizzontali e/o trasversali, ad esempio lo spazio.
3. Al momento di ultimare la discussione sugli elementi in sospeso del regolamento su Orizzonte Europa, sarà aggiunto il seguente considerando: *Fatti salvi i negoziati generali sul QFP, Orizzonte Europa contribuirà agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.*
4. La dichiarazione dell'Ungheria sulle questioni relative all'ampliamento nell'ambito di Orizzonte Europa, la dichiarazione dell'Italia sull'esecuzione del bilancio, la dichiarazione di Malta relativa alla ricerca sulle cellule staminali umane allo stato embrionale e la dichiarazione di Slovacchia, Croazia, Repubblica ceca, Ungheria e Lituania sul modello di retribuzione della Commissione nell'ambito della proposta relativa al programma Orizzonte Europa, riportate nell'addendum al presente documento, sono iscritte nel processo verbale del Consiglio.
5. Poiché Orizzonte Europa è collegato al quadro finanziario pluriennale (QFP) tutte le disposizioni con implicazioni di bilancio figurano tra parentesi quadre (non fanno parte dell'orientamento generale parziale). Anche le sinergie collegate al finanziamento proveniente da vari fondi figurano tra parentesi. Numerose disposizioni di vari articoli o allegati¹ sono pertanto escluse dall'orientamento generale parziale.
6. Lo stesso vale per gli obiettivi e le grandi linee delle attività del Fondo europeo della difesa² nonché per le disposizioni relative ai paesi terzi associati a Orizzonte Europa³ che sono di natura orizzontale e dipendono dai progressi realizzati nell'ambito degli altri fascicoli.
7. Inoltre, le disposizioni relative all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) di cui all'allegato 1 bis figurano tra parentesi fatti salvi ulteriori negoziati a livello tecnico.

¹ Articoli 8, 9, 11, 18, 23 e allegato IV.

² Articolo 5.

³ Articoli 12, 18 e 19.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE ORIZZONTE EUROPA - IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E
INNOVAZIONE - E NE STABILISCE LE NORME DI PARTECIPAZIONE E
DIFFUSIONE**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" (il "programma") e stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma.
2. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
3. Il programma è attuato mediante:
 - a) il programma specifico istituito dalla decisione .../.../UE⁴;
 - a bis) un contributo finanziario all'EIT istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;
 - b) il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

4

4. Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite";
- 2) "strategia di specializzazione intelligente": una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];

⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

- 3) "partenariato europeo": un'iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall'inizio gli Stati membri e/o i paesi associati, con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;
- 4) "accesso aperto": la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, conformemente all'articolo 10 e all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento;
- 4 bis) "scienza aperta": un nuovo approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e su nuove modalità di diffusione delle conoscenze tramite l'impiego di tecnologie digitali e di nuovi strumenti collaborativi;
- 5) "missione": un portafoglio di azioni in tutte le discipline e i settori volte a
- conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni;
 - conseguire un impatto sulla società tramite la scienza e la tecnologia;
 - essere rilevanti per ampie porzioni di cittadini europei;
- 6) "appalti pre-commerciali": appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- 7) "appalti pubblici per soluzioni innovative": una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
- 8) "diritti di accesso": i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti;

- 9) "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione e che sono identificati dai beneficiari per iscritto e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;
- 10) "diffusione": la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;
- 11) "sfruttamento": l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
- 12) "condizioni eque e ragionevoli": condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
- 13) "organismo di finanziamento": un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;
- 14) "organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
- 15) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

- 16) "soggetto giuridico senza scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
- (16 bis) "PMI": microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶;
- 17) "piccola impresa a media capitalizzazione": entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;
- 17 bis) "start-up": un'organizzazione temporanea nella prima fase del ciclo di vita di un'impresa, che crea innovazione, concepita per ricercare un modello commerciale ripetibile e scalabile;
- 18) "risultati": qualsiasi effetto intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
- 18 bis) "prodotti della ricerca": risultati cui è possibile dare accesso online sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri prodotti o processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;
- 19) "marchio di eccellenza": un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro;
- 20) "programma di lavoro": il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico⁷ conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;

⁶

⁷ GU

- 21) "anticipo rimborsabile": la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;
- 22) "contratto": l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;
- 23) "informazioni classificate": informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
- 24) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 25) "finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI": un sostegno finanziario unico a un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale;
- 27) "appalto": un appalto quale definito all'articolo 2, punto 49 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 [regolamento finanziario];
- 28) "entità affiliata": qualsiasi soggetto giuridico quale definito all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 [regolamento finanziario];

- 30) "ecosistema di innovazione": un ecosistema che riunisce a livello dell'UE attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), entità istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno alla stessa, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) ed entità a livello nazionale, regionale e locale responsabili per la definizione delle politiche e i finanziamenti;
- 31) "Stato membro con basse prestazioni in materia di R&I": uno Stato membro che risulta ammissibile a presentare una proposta quale coordinatore nell'ambito della parte 4 "Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza".

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione, contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca. In tal modo il programma massimizza il valore aggiunto dell'Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall'azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) promuovere l'eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate, competenze, opportunità di formazione e mobilità dei ricercatori di alta qualità, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno impiego del bacino di talenti dell'Unione nelle azioni sostenute nell'ambito del presente programma;

- b) generare conoscenza, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, segnatamente nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, tra l'altro gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
- c) promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforzare la diffusione di soluzioni innovative;
- d) ottimizzare l'attuazione del programma per il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, e promuovere le partecipazioni basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri in Orizzonte Europa e facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee.

Articolo 4

Struttura del programma

1. La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all'articolo 3:
 - 1) pilastro I, "Eccellenza scientifica", con le seguenti componenti:
 - a) il Consiglio europeo della ricerca (CER);
 - b) le azioni Marie Skłodowska-Curie;
 - c) le infrastrutture di ricerca;
 - 2) Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" comprendente le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:
 - a) polo tematico "Sanità",
 - b) polo tematico "Cultura e società inclusiva",

- c) polo tematico "Sicurezza civile per la società",
 - d) polo tematico "Digitale, industria e spazio",
 - e) polo tematico "Clima e energia",
 - ee) polo tematico "Mobilità",
 - f) polo tematico "bioeconomia, prodotti alimentari, risorse naturali e ambiente",
 - g) azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
- 3) pilastro III, "Europa innovativa", con le seguenti componenti:
- a) il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI),
 - b) gli ecosistemi europei dell'innovazione,
 - c) l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;
- 4) parte "Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca", con le seguenti componenti:
- a) ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza,
 - b) riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.

2. Le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I.

Articolo 5

Attività con applicazioni nel settore della difesa

1. Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa riguardano esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa, con l'obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1 e l'articolo 9, paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), esso ha gli obiettivi e le grandi linee delle attività seguenti:
 - [a) attività volte a promuovere la competitività a livello mondiale, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea;
 - b) attività volte a promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in ogni fase del ciclo di vita industriale delle applicazioni nel settore della difesa, contribuendo così all'autonomia strategica dell'Unione.]

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni quale principale forma di sostegno nel programma. Può anche erogare fondi tramite premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell'acceleratore del CEI.

3. Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4. I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti nell'allegato II. Tutte le forme di finanziamento sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5. Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6. L'attuazione del programma specifico⁸ e dell'EIT⁹
 - a) è agevolata da una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, di cui al programma specifico, in particolare per il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea", con lo stretto coinvolgimento degli Stati membri e la considerazione delle opinioni dei portatori di interessi e, se del caso, dei cittadini sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare;
 - b) riflette la cooperazione internazionale, sviluppando i rapporti di collaborazione in materia di R&I nell'Unione ed oltre, la scienza aperta e le pari opportunità ed i contributi delle scienze sociali e umane quali principi trasversali;
 - c) assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione ed aumenta le sinergie con i programmi di finanziamento e le priorità a livello regionale e nazionale, rafforzando così il SER.
7. Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, incluso nel quadro di missioni e di partenariati europei.

⁸ [doc. 9870/18].

⁹

8. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e nel quadro dell'EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili.
9. Il programma garantisce la promozione di pari opportunità per tutti, e l'attuazione dell'integrazione di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si presta attenzione per incoraggiare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.

Articolo 7

Missioni

1. Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro 'Sfide globali e competitività industriale europea', ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma. Le missioni si basano su sfide che interessano una ampia gamma di cittadini europei, permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto ed un impatto paneuropei.
2. Le missioni sono definite ed attuate conformemente al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri. La valutazione delle proposte nel quadro delle missioni è effettuata in conformità all'articolo 26.
3. Le missioni:
 - a) hanno un chiaro contenuto di ricerca e innovazione, valore aggiunto europeo, e contribuiscono a raggiungere le priorità dell'Unione e gli obiettivi di Orizzonte Europa di cui all'articolo 3;
 - b) sono audaci e stimolanti e hanno grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale e/o economico e/o politico;
 - c) indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili, circoscritte nel tempo e hanno un quadro di bilancio definito;

- d) sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi e attività di ricerca, sviluppo e innovazione ambiziosi ma realistici;
 - e) stimolano l'attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e permettono la partecipazione attiva dei portatori di interesse del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, comprendendo attività che presentano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), compresi TRL inferiori;
 - f) sono aperte a approcci e soluzioni multipli "dal basso verso l'alto" che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l'importanza di contributi diversi per realizzare tali missioni.
4. La Commissione monitora e valuta ogni missione in conformità dell'allegato V del presente regolamento, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l'attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Un riesame delle prime missioni istituite nel quadro di Orizzonte Europa è realizzato al più tardi nel 2023 e prima dell'adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni, o al proseguimento, cessazione o reindirizzo delle missioni in corso.

Articolo 8

Partenariati europei

1. Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:
- a) partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni di tutte le parti interessate in termini di contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i prodotti da realizzare e le modalità di presentazione delle relazioni. Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);

- b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari e/o in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati); [i contributi finanziari provenienti dai fondi SIE sono consentiti e sono considerati alla stregua di un contributo nazionale.]
- c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). Tali partenariati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati in conformità dell'articolo 185 del TFUE, o a norma dell'articolo 187 del TFUE, attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati, pur rispettando il principio che il contributo di uno Stato partecipante non sarà utilizzato per sostenere un beneficiario di un altro Stato partecipante, salvo diversamente convenuto tra tutti gli Stati partecipanti interessati. Le norme per tali partenariati specificano tra l'altro gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, nonché i relativi impegni per contributi finanziari e/o in natura dei partner. [I contributi finanziari provenienti dai fondi SIE sono consentiti e sono considerati alla stregua di un contributo nazionale.]

2. I partenariati europei:

- a) sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione. Tali parti dispongono di una quota appropriata del bilancio di Orizzonte Europa. La maggioranza del bilancio nell'ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;

- b) rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, effetto moltiplicatore su una scala sufficiente, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell'attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati e missioni;
- c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.

Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 9

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 ammonta a [94 100 000 000 EUR a prezzi correnti] per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e a [13 000 000 000 EUR a prezzi correnti] per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e per l'EIT, è la seguente:
 - a) [25 800 000 000 EUR] per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
 - 1) [16 600 000 000 EUR] per il Consiglio europeo della ricerca;
 - 2) [6 800 000 000 EUR] per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
 - 3) [2 400 000 000 EUR] per le infrastrutture di ricerca;

- b) [52 700 000 000 EUR] per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:
- 1) [7 700 000 000 EUR] per il polo tematico "Sanità";
 - 2) [2 800 000 000 EUR] per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";
 - 3) [15 000 000 000 EUR] per il polo tematico "Digitale e industria";
 - 4) [15 000 000 000 EUR] per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";
 - 5) [10 000 000 000 EUR] per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";
 - 6) [2 200 000 000 EUR] per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;
- c) [13 500 000 000 EUR] per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
- 1) [10 500 000 000 EUR] per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;
 - 2) [3 000 000 000 EUR] per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
- d) [2 100 000 000 EUR] per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:
- 1) [1 700 000 000 EUR] per la "condivisione dell'eccellenza";
 - 2) [400 000 000 EUR] per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.

3. [Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del [10%]. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.]
4. L'importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'EIT può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
5. Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.
6. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.

8. [Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [...regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato, a meno che l'autorità di gestione pertinente dello Stato membro non decida altrimenti].
9. Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

Articolo 10

Scienza aperta

1. L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma e l'accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento. Quest'ultimo accesso si fonda inoltre sul principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca, anche a beneficio delle PMI.
2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili". Occorre altresì prestare attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.
3. Sono promosse e incoraggiate le pratiche di scienza aperta che includono e vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

Articolo 11

Finanziamenti complementari

Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

- a) sono state valutate nell'ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;
- b) rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;
- c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito unicamente a causa di vincoli di bilancio;

[possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.]

Articolo 12

Paesi terzi associati al programma¹⁰

[1. Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:

- a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

¹⁰ [Il presente articolo fa parte del pacchetto negoziale del QFP e sarà pertanto modificato sulla base dell'orientamento orizzontale. Resta inteso che l'associazione di membri dell'EFTA dovrebbe essere conforme alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.]

- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
 - i. possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
 - ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
 - iii. promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.

L'associazione al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché l'accordo:

- garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;
- stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

- non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;
 - garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2. L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
 3. Ove opportuno, l'accordo di associazione disciplina la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.
 4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.]

Titolo II

Norme in materia di partecipazione e diffusione

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 13

Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC

1. Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli articoli 14, 15 e 16, in casi debitamente giustificati e soltanto se previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.
2. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

Articolo 14

Azioni ammissibili

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

- a) le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - b) le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione¹¹;
 - c) le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento, né all'interno né all'esterno dell'UE, alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

Articolo 15

Norme etiche¹²

1. Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente.

¹¹ Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

¹² Con riserva dell'adozione dell'atto definitivo, la Commissione fornirà una dichiarazione in materia di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane come previsto da Orizzonte 2020 (Dichiarazione 2013 / C 373/02).

2. I soggetti che partecipano all'azione forniscono:
 - a) un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;
 - b) la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
 - c) per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
 - d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.
3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.
4. Le entità partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.

5. Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

6. Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

Articolo 16

Sicurezza

1. Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.
2. Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
3. Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
4. Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.
5. Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.

6. Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.
7. Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.
8. Le azioni non conformi ai requisiti di sicurezza di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 7 possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

CAPO II

Sovvenzioni

Articolo 17

Sovvenzioni

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 18

Soggetti ammissibili alla partecipazione

1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
2. I soggetti fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:
 - a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove debitamente giustificato;

- b) l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.
3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
 4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato [o in un altro paese terzo]¹³.
 5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati [o altri paesi terzi] specificati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE è conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo SEE.
 6. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
 7. [Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.]
 8. Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.
 9. Il JRC, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

¹³ Parentesi quadre richieste dai negoziatori del QFP.

10. Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.

Articolo 19

Soggetti ammissibili al finanziamento

1. Possono essere ammessi al finanziamento i soggetti stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

[Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammessi al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto i soggetti stabiliti nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.]

2. [I soggetti stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione. Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito¹⁴ e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, essi potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

- a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o
- b) la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.]

3. I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato [o un paese terzo] indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

¹⁴ Un elenco dei paesi a basso o medio reddito sarà allegato al programma di lavoro.

Inviti a presentare proposte

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del paragrafo 2, il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.
2. Per lo sviluppo di portafogli di azioni nell'ambito delle attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:
 - a) la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
 - b) ciascuna proposta selezionata nell'ambito dello strumento Pathfinder del CEI tramite un invito a presentare proposte include un importo fisso di 50 000 EUR per effettuare attività complementari, come valutare possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o elaborare un piano di attività convincente. Il ricorso a tale importo sarà soggetto a un'autorizzazione preventiva della Commissione. Il comitato di programma istituito nell'ambito del programma specifico è informato di tali casi.
3. Gli inviti possono, in casi eccezionali, essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I aderiscano ad azioni collaborative di R&I già selezionate, fatto salvo l'accordo del rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali Stati membri non vi partecipino già.
4. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
 - a) devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e
 - b) non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 195, lettera e) del regolamento finanziario.

5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Articolo 21

Inviti congiunti

La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

- a) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
- b) le organizzazioni internazionali;
- c) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Nel caso di un invito congiunto, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

1. Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/23/UE¹⁵, 2014/24/UE¹⁶, 2014/25/UE¹⁷ e 2009/81/CE¹⁸.
2. Le procedure di appalto:
 - a) rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;
 - b) possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;
 - c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e
 - d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.

¹⁵ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹⁷ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

¹⁸ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, dopo aver discusso della questione con il contraente, imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

¹⁹[Articolo 23

Finanziamento cumulativo

Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.]

Articolo 24

Criteri di selezione

1. In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

¹⁹ [Fatti salvi i risultati dei negoziati sui rispettivi atti giuridici.]

2. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.
4. In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.
5. Il contributo al Meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

Articolo 25

Criteri di attribuzione

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) eccellenza;
 - b) impatto;
 - c) qualità ed efficienza dell'attuazione.
2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Articolo 26

Valutazione

1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale è composto da esperti esterni indipendenti.

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro **adottato dalla Commissione**, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.

2. Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
 - a) al punteggio ottenuto nella valutazione; e
 - b) al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti per le attività dello strumento Pathfinder del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro **adottato dalla Commissione**.

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro **adottato dalla Commissione**, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza dell'approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.

3. In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono informazioni in tutte le fasi della valutazione e, se del caso, sono informati dei motivi del rigetto.
4. I soggetti giuridici stabiliti in Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I che hanno partecipato con successo alla componente "Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza" ricevono, su richiesta, un resoconto di tale partecipazione che può accompagnare le proposte nell'ambito del secondo pilastro del programma da essi coordinate.

Articolo 27

Procedura di riesame della valutazione

1. Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta²⁰.
2. Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.
- 2 bis. Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali, ed è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, appartenente a un dipartimento diverso da quello responsabile dell'invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:
 - a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;
 - b) conferma della valutazione iniziale.
3. Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.

²⁰ La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell'inizio del processo di valutazione.

Articolo 28

Tempi per la concessione della sovvenzione

1. In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
 - a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
 - b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
2. Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi.
3. In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.

Articolo 29

Attuazione della sovvenzione

1. Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.
2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o, se debitamente giustificato, cessata.

3. L'azione può inoltre essere cessata qualora i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione per motivi scientifici o tecnologici o, nel caso dello strumento *Accelerator* del CEI, anche per motivi economici.

Articolo 29 bis

Modello di convenzione di sovvenzione

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzioni di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente un modello di convenzione di sovvenzione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.
2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

Articolo 30

Tassi di finanziamento

1. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.
2. Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:
 - a) azioni di innovazione: fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;
 - b) azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70%.

3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

Articolo 31

Costi indiretti

1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

2. Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

Articolo 32

Costi ammissibili

1. In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali, compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all'azione, derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro.

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

2. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
3. In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.
4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

Articolo 33

Meccanismo di mutua assicurazione

1. È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
 - a) alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;
 - b) alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020";
 - c) alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.

Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.

2. Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

3. I beneficiari versano un contributo pari al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8% o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato dal prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari e non supera in nessun caso l'importo del prefinanziamento iniziale.
4. Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
5. Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
6. Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.
7. Il meccanismo può essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

Articolo 34

Proprietà e tutela

1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

- a) hanno prodotto i risultati congiuntamente; e

- b) non è possibile:
 - i) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;
 - o
 - ii) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

- 2. I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, comprese le prospettive di sfruttamento commerciale. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

Articolo 35

Sfruttamento e diffusione

- 1. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, soprattutto nell'Unione e nei paesi associati dei beneficiari coinvolti nell'azione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.

3. I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari, compresi lo sfruttamento commerciale, e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

4. I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca in linea con i principi FAIR e conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

5. I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

6. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione e dopo la sua conclusione.

7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 36

Trasferimento e concessione di licenze

1. I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
2. Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.

3. I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.
È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.
4. Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
 - a) i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;
 - b) il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e
 - c) il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.

Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.

Articolo 37

Diritti di accesso

1. Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:
 - a) la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;
 - b) salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;
 - c) i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;
 - d) se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;

e) se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.

2. I beneficiari concedono l'accesso:

- a) ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
- b) alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione;
- c) i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

3. Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:

- a) abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;
- b) sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
- c) abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente all'obbligo del beneficiario in materia di sfruttamento.

L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

4. Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.

5. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Sicurezza civile per la società", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

6. Il programma di lavoro può prevedere diritti di accesso supplementari.

Articolo 38

Disposizioni specifiche in materia di sfruttamento e diffusione

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Tali norme specifiche sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano gli obblighi in materia di accesso aperto.

CAPO III

Premi

Articolo 39

Premi

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.
3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può organizzare l'attribuzione di premi con:
 - a) altri organismi dell'Unione;
 - b) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
 - c) le organizzazioni internazionali; o
 - d) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
4. Il programma di lavoro o le regole di concorso possono comprendere obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.

CAPO IV

Appalti

Articolo 40

Appalti

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell'ambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.
2. Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui all'articolo 22.

CAPO V

Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

Articolo 41

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 42

Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI

1. Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.

2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
3. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.
4. I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.
5. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza nel mercato interno.

Articolo 43

Strumento *Accelerator* del CEI

1. Mentre lo strumento *Pathfinder* del CEI fornirà sovvenzioni a progetti realizzati da consorzi o singoli beneficiari, lo strumento *Accelerator* del CEI fornirà sostegno principalmente sotto forma di finanziamenti misti destinati unicamente a singoli beneficiari. A determinate condizioni dettagliate nella decisione (programma specifico), può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento *Accelerator* del CEI è concesso alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di crescita del richiedente;
- b) il beneficiario può essere solo una start-up o una PMI;
- c) sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento *Accelerator* del CEI può essere concesso solo una volta a un beneficiario nel quadro di Orizzonte Europa e per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

Il sostegno sotto forma di solo capitale proprio può essere concesso esclusivamente a un beneficiario di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

- 1 bis. Il beneficiario dello strumento *Accelerator* del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, di piccola impresa a media capitalizzazione²¹, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo del beneficiario, da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario. In quest'ultimo caso, l'accordo di finanziamento sarà firmato solo con il beneficiario.
2. Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.
3. Le proposte sono valutate da esperti esterni indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

²¹ Quale definita all'articolo 2.

4. I criteri di aggiudicazione sono:
 - a) eccellenza;
 - b) impatto;
 - c) livello di rischio dell'azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell'attuazione e necessità di sostegno dell'Unione.

5. Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
 - a) la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020, dal presente programma o, in funzione di un progetto pilota nel quadro del primo programma di lavoro di Orizzonte Europa, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Disposizioni dettagliate sono stabilite nel programma specifico;
 - b) si basa sul riesame di un progetto precedente realizzato al massimo due anni prima che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

6. Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - a) il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;
 - b) la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;
 - c) per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.

7. Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno allo strumento *Accelerator* del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.

Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tali rifiuti.

8. La componente del sostegno allo strumento *Accelerator* del CEI costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70% del totale dei costi ammissibili dell'azione selezionata di innovazione.
9. Le modalità di attuazione delle componenti del sostegno allo strumento *Accelerator* del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].
10. Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno allo strumento *Accelerator* del CEI.

In caso di finanziamento misto del CEI le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

11. Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato non possa essere realizzata.

In casi eccezionali e previa consultazione del parere CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno allo strumento *Accelerator* del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.

Capo VI

Esperti

Articolo 44

Nomina di esperti esterni indipendenti

1. Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei. In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente eventuali singoli esperti dotati delle competenze adeguate non presenti nella banca dati.
2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.
3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.
4. All'atto della nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti in termini di competenze, esperienze, conoscenze, anche nell'ambito delle scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nell'ambito di azione.

Titolo III

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare nelle relazioni sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri²².
4. Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee sono monitorate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

Articolo 46

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

²² Le disposizioni relative al monitoraggio dei partenariati europei sono definite nell'allegato III del regolamento.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di matchmaking basati su analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete delle persone giuridiche degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, potranno essere organizzati eventi mirati di matchmaking per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 47

Valutazione del programma

1. Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.
2. La valutazione intermedia del programma si svolge con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.

3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 48

Audit

1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.
2. La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE²³. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4. Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può usare gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

Articolo 49

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

²³ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

2. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al finanziamento dell'Unione o alle garanzie di bilancio nell'ambito del presente regolamento.
3. Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.
4. Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall'attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione o di un'operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

Articolo 50

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3. La delega di potere di cui all'articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE) n. 1290/2013, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

GRANDI LINEE DELLE ATTIVITÀ

L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 3, paragrafo 2, sono perseguiti nell'ambito dell'intero programma, attraverso i settori di intervento e lungo le grandi linee di attività descritti nel presente allegato e nell'allegato I del programma specifico.

1) Pilastro I "Eccellenza scientifica"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l'eccellenza scientifica, attira verso l'Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera e sostiene la produzione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

- a) Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipes di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza unicamente sulla base del criterio dell'eccellenza.

Settore di intervento: scienza di frontiera.

- b) Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l'assunzione istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza, che, se del caso, favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di risorse umane e competenze in tutto lo spazio europeo della ricerca, ivi compreso, se opportuno e giustificato da uno studio, il sostegno ai ricercatori per tornare nel loro paese di origine (da uno Stato membro all'altro o da un paese terzo verso l'Unione); migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

- c) **Infrastrutture di ricerca:** dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi SIE. Si rafforzerà così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l'innovazione e di favorire la scienza aperta e l'eccellenza scientifica, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi della politica dell'Unione e della cooperazione internazionale.

Settori di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale; rafforzare il ruolo e promuovere le attività delle infrastrutture di ricerca europee in materia di innovazione e formazione.

2) Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, rafforza la competitività dell'industria europea, rafforza l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione sono organizzate in sei poli tematici che, singolarmente e collegialmente, incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Le sinergie e la sincronizzazione tra i poli tematici, soprattutto quelli su "Clima e energia" e "Mobilità", sono assicurate mediante un coordinamento appropriato tra poli tematici in sede di elaborazione dei programmi di lavoro e attraverso le pertinenti formazioni del comitato di programma. Questo pilastro di Orizzonte Europa riguarderà attività che presentano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica (*Technological Readiness Level*, TRL), compresi quelli inferiori.

Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile e molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono sostenuti da più di un polo tematico.

Le attività di R&I sono attuate nell'ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:

- a) Polo tematico "Sanità": migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l'integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.

Settori di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza sanitaria.

- b) Polo tematico "Cultura e società inclusiva": rafforzare i valori democratici, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il nostro patrimonio culturale e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, tra cui la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti.

Settori di intervento: governance e democrazia; patrimonio culturale; trasformazioni sociali ed economiche.

- c) Polo tematico "Sicurezza civile per la società": rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Settori di intervento: società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.

- d) Polo tematico "Digitale, industria e spazio": rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell'Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore, per costruire un'industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l'innovazione nell'ambito delle sfide globali per la società.

Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; principali tecnologie digitali; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati; industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l'osservazione della Terra.

- e) Polo tematico "Clima e energia": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, rendendo il settore dell'energia più compatibile con l'ambiente e con il clima, più efficiente e competitivo, più intelligente, sicuro e resiliente attraverso il miglioramento della resilienza dell'Unione agli shock esterni e l'adattamento del comportamento sociale in considerazione degli SDG.

Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; stoccaggio di energia.

- ee) Polo tematico "Mobilità": rendere il settore dei trasporti, compresi i veicoli, più compatibile con l'ambiente e con il clima, più efficiente e competitivo, più intelligente, sicuro e resiliente.

Settori di intervento: competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente.

- f) Polo tematico "Bioeconomia, prodotti alimentari, risorse naturali e ambiente": proteggere l'ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri e marine per porre fine all'erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile.

Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e risorse naturali; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici nella bioeconomia dell'UE; sistemi circolari.

- g) Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC): produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove iniziative e proposte legislative dell'UE siano elaborate ragionevolmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l'attuazione delle politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità politiche dell'UE.

Settori di intervento: salute; inclusione, creatività e cultura, sicurezza civile per la società; tecnologie digitali e industria; clima, energia e mobilità; bioeconomia, prodotti alimentari, risorse naturali e ambiente; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.

3) Pilastro III "Europa innovativa"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, soprattutto all'interno delle PMI, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Il CEI sarà attuato principalmente attraverso due tipi di azioni: lo strumento Pathfinder (implementato essenzialmente mediante la ricerca collaborativa) e lo strumento Accelerator.

- a) Consiglio europeo per l'innovazione: promuovere tutti i tipi di innovazione ponendo l'accento, in particolare, sulle innovazioni di punta e dirompenti con potenziale di espansione a livello internazionale e dell'UE.

Settori di intervento: strumento Pathfinder, per sostenere le tecnologie di punta, creatrici di mercati e/o deep tech emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di ricerca e innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

- b) Ecosistemi europei dell'innovazione

Settori di intervento: stabilire contatti, se del caso in cooperazione con l'EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell'innovazione e sostenere l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell'innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell'innovazione e alle azioni di ricerca e innovazione, compresa l'innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l'efficacia del sistema europeo dell'innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l'altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

- c) Istituto europeo di innovazione e tecnologia

[*Settori di intervento:* rafforzare ed estendere gli ecosistemi sostenibili di innovazione in tutta Europa; stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali e capacità di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione delle università dell'UE in un'ottica imprenditoriale; apportare al mercato nuove soluzioni per le sfide sociali di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa; interconnettersi con il sostegno su vasta scala e ad alto rischio del CEI a favore degli innovatori promettenti, sostenendo le start-up e le scale-up.]

4) Parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello spazio europeo della ricerca"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte del programma ottimizza i risultati del programma per ampliare la partecipazione e rafforzare lo spazio europeo della ricerca. L'obiettivo è consolidare i rapporti di collaborazione in tutta Europa e aprire le reti europee di R&I, nonché sfruttare il potenziale del bacino di talenti dell'Unione. Contribuisce altresì a migliorare la visibilità della scienza nella società. Sostiene gli obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3, comprese misure specifiche per una maggiore partecipazione degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un'Europa maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in misura maggiore, all'avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in uno spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente, i risultati della R&I siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.

Sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali Stati membri non partecipano.

Settori di intervento: ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre ERA, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le attività volte a favorire la circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione, ad esempio sostenendo la riforma nazionale della politica di ricerca e innovazione, mettendo a disposizione interessanti ambienti di carriera e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.

ALLEGATO I bis

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

Nell'attuazione delle attività del programma dell'EIT si applica quanto segue:

[1. Motivazione

Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE (presieduto da Pascal Lamy) la strada da percorrere è "educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento". In particolare, le università europee sono chiamate a stimolare l'imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni non disciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l'accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. Le opportunità di educazione e formazione all'imprenditorialità sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L'accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello europeo e il raggruppamento dei principali attori dell'innovazione attorno ad un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema dell'innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l'UE, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala europea,

Sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi dell'innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:

- l'interazione tra gli operatori dell'innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;
- gli sforzi per rafforzare i sistemi di innovazione mancano di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all'impatto specifici.

Per affrontare le sfide future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di innovare tramite: la promozione della creazione di nuovi ambienti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l'incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative.

La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali.

2. Aree di intervento

2.1. *Ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa*

Conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, quest'ultimo avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa. In particolare, l'EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, l'EIT contribuirà a colmare le lacune esistenti nelle prestazioni in materia di innovazione in tutta Europa, attraverso l'espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

Linee generali

- Rafforzare l'efficacia delle CCI esistenti favorendo la transizione verso la sostenibilità a lungo termine e istituirne di nuove in un numero limitato di aree tematiche;

- Accelerare l'operato delle regioni verso l'eccellenza in paesi che sono innovatori modesti o moderati, se del caso in stretta cooperazione con i fondi strutturali pertinenti.

2.2. *Innovazione e competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità delle università di tutta Europa*

Le attività educative dell'EIT saranno rafforzate per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso un'istruzione e una formazione migliori. Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si baserà sull'ampliamento dei programmi di formazione esistenti delle CCI dell'EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull'innovazione e l'imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell'UE in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti di Orizzonte Europa, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L'EIT sosterrà inoltre la modernizzazione delle università di tutta Europa e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandole ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.

Linee generali

- Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità dell'industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all'innovazione e all'imprenditorialità, ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle tecnologie informatiche e alle principali tecnologie abilitanti;
- Rafforzare e ampliare il label "EIT" al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell'EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese e offrire curricula per un apprendimento attraverso la pratica e un'efficace formazione all'imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale;

- Sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell'istruzione superiore, sfruttando le competenze della comunità dell'EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;
- Rafforzare il ruolo della comunità dei diplomati dell'EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l'impatto dell'EIT.

2.3. Nuove soluzioni per il mercato

L'EIT faciliterà e responsabilizzerà imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell'innovazione a collaborare in équipe interdisciplinari per generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività saranno caratterizzate da un'innovazione aperta e da un approccio transfrontaliero, con l'obiettivo di includere attività del triangolo della conoscenza pertinenti che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a: laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti, ecc.).

Linee generali

- Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; gli operatori del triangolo della conoscenza collaboreranno per creare soluzioni pronte per il mercato;
- Prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l'assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l'orientamento effettivo, il sostegno per proteggere i clienti e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.

2.4. *Sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa*

L'EIT intensificherà i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità con operatori e iniziative diversi a livello europeo e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo.

Linee generali

- Cooperazione con il CEI per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese altamente innovative, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare attraverso le CCI;
- Pianificazione e attuazione delle attività dell'EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le azioni nel quadro del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea";
- Contatti con gli Stati membri dell'UE a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali, comprese le strategie di specializzazione intelligente, al fine di identificare, condividere e diffondere le buone pratiche e le conoscenze;
- Condividere e diffondere pratiche e conoscenze innovative e contribuire alla politica dell'innovazione in Europa in coordinamento con altre parti di Orizzonte Europa;
- Contribuzione alle discussioni sulla politica dell'innovazione e alla concezione ed attuazione delle priorità politiche dell'UE, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione europea, gli altri programmi dell'UE e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell'ambito delle iniziative politiche di attuazione;
- Sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell'UE a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione (ad esempio ESF+, FESR, Erasmus e COSME Plus/Mercato unico);

- Creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell'innovazione a livello europeo e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall'estero. Sarà promossa la partecipazione dei paesi terzi.]

ALLEGATO II

TIPI DI AZIONE

Il programma è attuato facendo ricorso a un numero limitato di "tipi di azione", caratterizzati dai rispettivi obiettivi o condizioni specifiche.

I principali tipi di azione sono i seguenti:

- Azione di ricerca e innovazione: l'azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
- Azione di innovazione: l'azione consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
- Azione di innovazione e immissione sul mercato: l'azione incorpora un'azione di innovazione e altre attività necessarie per immettere un'innovazione sul mercato, compresa la crescita delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa (la combinazione di una sovvenzione con finanziamenti privati);
- Ricerca di frontiera del CER (compresa la verifica concettuale del CER): azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari (solo CER);
- Azione di formazione e mobilità: azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

- Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L'azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali entità o da terzi per loro conto;
- Azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP): l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
- Azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative: l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
- Azione di coordinamento e sostegno: azione che contribuisce a conseguire gli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione (salvo quando intraprese nell'ambito della componente "Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza" della parte "Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca"), ad esempio la normazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il collegamento in reti, servizi di coordinamento o sostegno, le iniziative di dialogo politico e le pratiche di apprendimento reciproco e gli studi; coordinamento dal basso verso l'alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'UE che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare lo spazio europeo della ricerca;
- Premio di incentivo: per stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell'esecuzione del lavoro;

- Premio di riconoscimento: per premiare i risultati ottenuti e il lavoro eccezionale dopo la sua esecuzione;

Appalti pubblici: per attuare alcune parti del programma relative a interessi strategici e all'autonomia dell'Unione e organizzare, per finalità proprie della Commissione, gli appalti pubblici per la realizzazione di studi, prodotti, servizi e capacità; l'appalto pubblico può assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori degli Stati membri e dei paesi associati.

- Azioni indirette: le attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
- Azioni dirette: le attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione tramite il Centro comune di ricerca (JRC).

ALLEGATO III

PARTENARIATI

I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, monitoraggio, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti.

1) Selezione:

- a) la dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l'impegno dei partner, in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e, se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185 del TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40% degli Stati membri dell'UE;

- b) la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione, seguendo le norme di Orizzonte Europa nella massima misura possibile;
- c) la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall'intera catena del valore, da diversi settori e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente e senza interferire con la competitività europea; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, segnatamente da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermediarie;

- d) la dimostrazione ex ante dell'addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:
- un'indicazione delle prestazioni, dei risultati e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per l'Europa;
 - la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi significativi previsti, compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazioni;
 - gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali o di mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza tra le politiche ai livelli regionale, nazionale e dell'UE;
 - la strategia di uscita e le misure di ritiro graduale dal programma;
- e) la dimostrazione ex ante dell'impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati;

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50% e possono raggiungere il 75% degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall'Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati a coprire i costi relativi alle attività non concorrenziali.

2) Attuazione:

- a) approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l'attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto europeo che vadano anche al di là degli inviti congiunti per le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative al mercato, all'adozione di politiche o normative;

- b) misure atte a garantire la continua apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante l'attuazione, soprattutto riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, visibilità dell'Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lunga tutta la catena del valore; misure atte a promuovere la partecipazione delle PMI e a informare le PMI;
- c) coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti che garantiscano sinergie efficaci, tra l'altro per superare possibili ostacoli all'attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia;
- d) impegni, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari, di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;
- e) nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione e di qualsiasi Stato partecipante che cofinanzia l'azione in oggetto ai risultati e alle relative informazioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione.

3) Monitoraggio:

- a) un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;
- b) relazioni periodiche specifiche sugli effetti moltiplicatori quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all'innovazione per gli investimenti del settore privato;
- c) informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei partenariati, che devono essere rese disponibili tempestivamente e accessibili in una banca dati comune.

4) Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:

- a) valutazione degli impatti prodotti a livello unionale e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazioni prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all'articolo 47, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell'eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità politiche in stretta consultazione con gli Stati membri;
- b) in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma quadro, secondo le condizioni e i termini stabiliti ex-ante con i partner che hanno assunto impegni, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati.

ALLEGATO IV

SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

- [1. Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (politica agricola comune, PAC) faranno sì che:
 - a) le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, in particolare, nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo"²⁴ e prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma e nei programmi di lavoro;
 - b) la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione e dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo";
 - c) il FEASR sostiene l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità per lo sviluppo delle zone rurali.

2. Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) faranno sì che:
 - a) il programma e il FEAMP siano ampiamente intercorrelati, via via che le esigenze dell'UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marina e marittima siano trasformate attraverso il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" [COM(2012) 79 final].

b) il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE e della governance internazionale degli oceani.

3. Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEAMP) faranno sì che:

a) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e il programma per sostenere attività che facciano da ponte tra le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

b) il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno all'adozione dei risultati e all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR.

4. Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ garantiranno che:

a) il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

- c) il filone "Sanità" del Fondo sociale europeo+ integra le tecnologie innovative e nuovi modelli commerciali e soluzioni, in particolare quelle derivanti dai programmi, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili degli Stati membri e di agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.
5. Le sinergie con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiranno che:
- a) le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;
 - b) l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;
 - c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l'MCE.
6. Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:
- a) sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

- b) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l'integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro "Sfide globali e competitività industriale"; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
- c) il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
- d) le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;
- e) le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;
- f) le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune della CCI-Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

- g) i potenti meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative comuni per entrambi i programmi siano allineati, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.

7. Le sinergie con il programma per il mercato unico garantiranno che:

- a) il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l'imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni del futuro Consiglio europeo dell'innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
- b) la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del Consiglio europeo dell'innovazione del programma.

8. Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, garantiranno che:
- le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE+ continui ad accelerare l'attuazione della politica e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l'attribuzione di un bonus, nell'ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; Il programma del Consiglio europeo per l'innovazione può fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall'attuazione dei progetti LIFE.
9. Le sinergie con il programma Erasmus+ garantiranno che:
- a) le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all'iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica;

- b) il programma ed Erasmus+ promuovano l'integrazione dell'istruzione e della ricerca sostenendo gli istituti di istruzione superiore affinché formulino e pongano in atto strategie comuni di istruzione, ricerca e innovazione, informino l'insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e sostengano altre attività di integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

10. Le sinergie con il Programma spaziale europeo garantiranno che:

- a) le esigenze di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell'industria spaziale dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite nell'ambito del processo di pianificazione strategica del programma; azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno attuate con riferimento agli appalti pubblici e all'ammissibilità delle entità in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;
- b) i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni innovative attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi;
- c) i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di scienziati e ricercatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno dell'informazione generata da tali servizi.

11. Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, (lo "strumento esterno") faranno sì che le attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito dello strumento esterno, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e degli ambiti di intervento definiti in comune durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma.
12. Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere garantiranno che:
 - a) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;
 - b) il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della sicurezza.
13. Le sinergie con il Fondo InvestEU garantiranno che:
 - a) il programma fornisca, dal proprio bilancio, finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offra, se del caso, finanziamenti praticabili e sostenibili, e al tempo stesso assicuri un coordinamento adeguato a sostegno dell'attuazione e della gestione efficace dell'elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU;
 - b) gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa.

14. Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il "Fondo per l'innovazione") garantiranno che:
- a) il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia;
 - b) il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie in grado di realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell'ambito del pilastro II;
 - c) il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione.
15. Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione garantiranno che:
- a) il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;
 - b) il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: sanità, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di gestione delle emergenze e contributo della scienza nucleare.
16. Le sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriranno la ricerca civile e nel campo della difesa. Saranno escluse duplicazioni inutili.]

ALLEGATO V

PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio delle prestazioni del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e operano una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la durata del programma. Gli indicatori delle modalità di impatto servono da indicatori indiretti per riferire in merito ai progressi compiuti verso ogni tipo di impatto della ricerca e dell'innovazione (R&I) a livello di programma quadro. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

In aggiunta, oltre agli indicatori chiave delle modalità di impatto, i dati in materia di attuazione e gestione del programma saranno altresì raccolti e comunicati quasi in tempo reale, anche per quanto riguarda il monitoraggio dei rapporti di collaborazione e l'analisi di rete. Ciò comprenderà tra l'altro dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni e progetti; candidati e partecipanti (in particolare il tipo di organizzazione, ad es. PMI, il paese, il genere, il ruolo nel progetto, la disciplina/il settore scientifico, comprese le scienze sociali e umane); e il contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di clima.

Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Ottenere l'impatto scientifico	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
Creazione di nuove conoscenze di alta qualità	<u>Publicazioni</u> - Numero di pubblicazioni scientifiche del PQ oggetto di valutazioni inter pares	<u>Citazioni</u> - Indice FWCI (<i>Field-Weighted Citation Index</i>) delle pubblicazioni del PQ oggetto di valutazioni inter pares	<u>Eccellenza scientifica</u> - Numero e percentuale di pubblicazioni di progetti del PQ oggetto di valutazioni inter pares che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici
Rafforzamento del capitale umano nella R&I	<u>Competenze</u> - Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento delle competenze (formazione, mentoring/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti del PQ	<u>Carriere</u> - Numero e percentuale di ricercatori del PQ con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I	<u>Condizioni di lavoro</u> - Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che godono di migliori condizioni di lavoro
Promozione della diffusione delle conoscenze e della scienza aperta	<u>Conoscenze condivise</u> - Percentuale di prodotti della ricerca del PQ (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte	<u>Diffusione delle conoscenze</u> - Percentuale di prodotti della ricerca del PQ ad accesso aperto attivamente usati/citati	<u>Nuove collaborazioni</u> - Percentuale di beneficiari del PQ che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utilizzatori dei loro risultati aperti di R&I nel PQ

Indicatori delle modalità di impatto sociale

Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità politiche dell'UE e le sfide mondiali, compresi gli SDG, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e rafforzando della diffusione dell'innovazione nella società. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Ottenere un impatto sociale	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
Affrontare le priorità politiche dell'UE tramite la R&I	Realizzazioni - Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare le priorità politiche individuate dell'UE e le sfide mondiali (tra cui l'azione per il clima e gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)	Soluzioni - Numero e percentuale di innovazioni e risultati di ricerche che affrontano le priorità politiche individuate dell'UE e le sfide mondiali (tra cui l'azione per il clima e gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)	Benefici - Effetti aggregati previsti dell'uso dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare le priorità politiche individuate dell'UE e le sfide mondiali (tra cui l'azione per il clima e gli SDG), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)
Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I	Realizzazioni delle missioni di R&I - Prodotti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)	Risultati delle missioni di R&I - Risultati nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)	Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti - Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)
Rafforzare l'adozione delle innovazioni nella società	Creazione collaborativa - Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I	Partecipazione - Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ	Adozione della R&I nella società Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ

Indicatori delle modalità di impatto tecnologico/economico

Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico/economico influenzando la creazione e la crescita di imprese, creando posti di lavoro diretti e indiretti e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Ottenere un impatto tecnologico/economico	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
Generazione di crescita basata sull'innovazione	<u>Realizzazioni innovative</u> - Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)	<u>Innovazioni</u> - Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), compreso da DPI attribuiti	<u>Crescita economica</u> - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ
Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro	<u>Occupazione finanziata</u> - Numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)	<u>Occupazione sostenuta</u> - Aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)	<u>Occupazione complessiva</u> Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)
Mobilizzazione di investimenti nella R&I	<u>Co-investimenti</u> - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l'investimento iniziale del PQ	<u>Aumento</u> - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ	Contributo all'"obiettivo del 3%" - Progressi dell'UE verso il conseguimento dell'obiettivo del 3% del PIL destinato al PQ